

O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

*Regione Sicilia*  
*Coordinamento Regionale*

*Mazara del Vallo 07 02 2014*

**Spett.le**  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento della Funzione Pubblica**  
**Roma**

**Spett.le**  
**Ispettorato per la Funzione Pubblica**  
**Roma**

**Spett.le**  
**Ministero del Tesoro, del Bilancio e**  
**della Programmazione Economica,**  
**Nella persona del Ministro pro-tempore**

**Spett.le**  
**Dipartimento della Ragioneria Generale dello**  
**Stato,**  
**Roma**

**Spett.le**  
**Ministero degli Interni**  
**Nella persona del Ministro pro-tempore**

**Spett.le Assessorato Regionale**  
**Alla famiglia sez .Enti locali Regione Sicilia**  
**Nella persona dell'Assessore pro-tempore**  
**Palermo**

**Alla Procura della Repubblica**  
**Presso la Corte dei Conti**  
**Via Notarbartolo – Palermo**

**Spett.le Prefettura di Trapani**  
**In persona del sig. Prefetto Pro-tempore**  
**Trapani**

---

Segreteria Regionale

91026 Mazara del Vallo Via E. e G. Mattana 32 – Tel/Fax 0923 945682

e-mail: [coordinamentosicilia@diccap.org](mailto:coordinamentosicilia@diccap.org)- pec: [usli@sicurezzapostale.it](mailto:usli@sicurezzapostale.it)

pagina 1 di 3 pagine

**Oggetto:**

**Richiesta** verifica ispettiva integrata ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 relativa al "Controllo del costo del lavoro" per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, nel comune di Castellammare del Golfo in provincia di Trapani.

**Richiesta** Intervento sostitutivo del Prefetto, ai sensi del D.P.R. 3-4-2006 n. 180 articolo 7 "Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni"

**Richiesta** convocazione della Conferenza permanente in sede Prefettizia per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio.

Premesso:

\_Che Il Comune di Castellammare del Golfo ha assunto, prima del cosiddetto blocco contrattuale, avvenuto ad opera del dlgs150/2009 a valere dall'anno 2010, diverso personale a tempo determinato sulla scorta di specifiche leggi regionali siciliane, senza prevedere le poste di bilancio per il pagamento del salario accessorio al suddetto personale.

\_Che il Comune di Castellammare del Golfo non ha provveduto come previsto dall'art 8 del ccnl di comparto dell'11/4/ 2008 a prevedere una percentuale da applicare poi sul monte salari del personale relativo all'anno 2007.

\_Che l'Aran , ha ripetutamente chiarito, che nella nozione di monte salari utilizzata come base di calcolo rientrano, anche gli ammontare di spesa relativi al personale assunto a termine, ricomprendenti tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento( 2007), determinate sulla base dei dati , inviati ai sensi dell'art 60 del dlgs 30 Marzo 2001 n 165 in sede di rilevazione del conto annuale.

\_Che al contrario il Comune di Castellammare del Golfo ha utilizzato e continua ad utilizzare una base di calcolo inferiore ovvero la spesa rilevata solo per il personale di ruolo Mentre vorrebbe pagare anche il salario accessorio al personale assunto su specifiche disposizioni di legge regionali.

\_Che tale modo di agire riverbera sul personale di ruolo che si vede illegittimamente ridurre drasticamente il proprio salario accessorio.

\_Che il Comune di Castellammare del Golfo successivamente alla data del 31/12/2012, termine in coincidenza del quale, in applicazione del Dlgs 150/2009 tutti i contratti

decentrati stipulati precedentemente hanno cessato i loro effetti, e fino alla stipula di un nuovo contratto decentrato, non è possibile riconoscere nessun emolumento, non fosse altro, perché non esistono né regole né criteri, e vi è lo specifico divieto sancito, dall'anziché richiamato decreto, di poter continuare ad applicare il vecchio contratto decentrato,

**In assenza di un contratto decentrato validamente sottoscritto ha remunerato con una somma pari a circa 50.000 euro il salario accessorio solo al personale a tempo determinato.**

Determinando un doppio discrimine in danno del personale di ruolo la prima volta per disparità di trattamento, la seconda per aver utilizzato somme in favore del personale a tempo determinato senza averle previste.

Considerato che l'ipotesi contrattuale è stata sottoscritta solo da alcune oo.ss. solo nel febbraio 2014 e la stessa contiene previsioni contrattuali in violazione di legge

Alla luce anche della dichiarazione congiunta n. 6 fra le parti in ambito nazionale le quali si riconoscono reciprocamente che “ Le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.”

Ritenendo necessario opportuno indispensabile un intervento risolutivo si chiede alle parti in indirizzo voler attivare tutte le procedure richieste e/o ritenute opportune per la verifica e la messa in sicurezza della massa salariale dei dipendenti.

Con osservanza ed ogni salvezza di legge

Il Coordinatore Regionale

Donato Giglio